

L'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, Luigi Bertschy,

- richiama:
  - il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, di sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica a Covid-19) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.77, ed in particolare l'articolo 76 che, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, ha sospeso fino al 17 luglio 2020 le procedure di avviamento a selezione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 56/1987;
  - le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 9 giugno 2020;
  - la deliberazione della Giunta regionale n. 218 del 27 marzo 2020, avente ad oggetto "Approvazione del documento recante "Disposizioni applicative per l'attuazione delle chiamate pubbliche su presenza nei servizi per l'impiego della Regione autonoma Valle d'Aosta". Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 2148/2009, 1317/2010 e 1203/2011. Modifica dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 1159/2014";
- evidenzia che la chiamata pubblica per le pubbliche amministrazioni nazionali e per gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22/2010, è uno strumento di reclutamento di personale che concilia le necessità assunzionali, anche a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni con l'esigenza di contrastare lo stato di disoccupazione, in particolare di persone che versano in condizioni economiche disagiate;
- fa presente che durante il periodo di sospensione delle procedure di avviamento a selezione, di cui in premessa, sono state inoltrate diverse richieste di assunzioni da parte di enti del comparto unico;
- precisa che per questa ragione è stata introdotta, in via sperimentale, la modalità di adesione alla chiamata in via telematica da parte dell'utenza interessata, modalità consentita dalla DGR 218/2020 in casi eccezionali, tra i quali sono da annoverare quelli dovuti ad emergenze sanitarie, al fine di garantire il pieno rispetto delle norme sul distanziamento sociale;
- specifica che è stata, pertanto, predisposta una piattaforma digitale dedicata all'inoltro delle domande di adesione che ha assicurato il rispetto delle regole e ha semplificato la partecipazione alla chiamata per l'utenza interessata, oltre che reso più celere la risposta dei centri per l'impiego alla richiesta;
- sottolinea che tale modello di adesione si è dimostrato efficace e valido al punto tale da essere ritenuto idoneo dagli uffici per essere adottato come modalità ordinaria per la partecipazione alle procedure di avviamento a selezione;
- evidenzia inoltre che, è necessario, alla luce dell'attuale contesto economico estremamente incerto, apportare al documento approvato con la DGR 218/2020 alcune modifiche e integrazioni che, non solo favoriscano la massima partecipazione alle chiamate, ma anche ottimizzino le regole che disciplinano le relative procedure;
- precisa che le principali modificazioni al documento approvato con la DGR 218/2020, riguardano la nuova modalità di adesione alle chiamate e le regole che riguardano il procedimento;
- precisa inoltre che il documento contiene due sezioni, che disciplinano rispettivamente le chiamate del collocamento ordinario e le chiamate del collocamento mirato, e che è opportuno procedere all'integrale sostituzione del testo approvato con la DGR 218/2020, per averne uno solo coordinato e aggiornato come unico riferimento per tutti i soggetti coinvolti;

- dà atto che, per questi motivi, gli uffici della Struttura servizi per il lavoro del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione hanno predisposto un nuovo documento, che disciplina le “Disposizioni applicative per l’attuazione delle chiamate pubbliche nei Servizi per il lavoro della Regione autonoma Valle d’Aosta”, che recepisce le modifiche illustrate e che viene allegato alla presente deliberazione;
- dà atto che il documento è stato illustrato in data 9 luglio 2020 al Consiglio per le politiche del lavoro che ha espresso il suo parere favorevole ;
- propone pertanto di sostituire l’allegato approvato con la DGR 218/2020 con l’allegato alla presente deliberazione ;
- segnala l’opportunità di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali eventuali modifiche non sostanziali del documento allegato che si dovessero rendere necessarie.

## **LA GIUNTA REGIONALE**

preso atto di quanto riferito dall’Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, Luigi Bertschy, e su sua proposta;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.70 in data 14 febbraio 2020, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n.231 in data 27 marzo 2020;

visto il parere di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione in vacanza del dirigente della Struttura servizi per il lavoro, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli

## **DELIBERA**

1. di approvare, per i motivi richiamati in premessa, le modificazioni al documento recante “Disposizioni applicative per l’attuazione delle chiamate pubbliche su presenza nei Servizi per l’impiego della Regione autonoma Valle d’Aosta”, allegato alla DGR 218/2020;
2. di sostituire l’allegato alla DGR 218/2020 con l’allegato alla presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali eventuali modifiche non sostanziali del documento, allegato alla presente deliberazione, che si dovessero rendere necessarie;
4. di pubblicare sul sito istituzionale della Regione alla voce “Lavoro” l’allegato alla presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**ALLEGATO ALLA DGR N. 685 DEL 31/07/2020**

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER L'ATTUAZIONE DELLE CHIAMATE  
PUBBLICHE NEI SERVIZI PER IL LAVORO DELLA REGIONE  
AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

## SEZIONE I

### **“Disposizioni applicative per l’attuazione nei servizi per il lavoro della Regione Autonoma Valle d’Aosta delle procedure di avviamento a selezione di personale presso le Pubbliche amministrazioni.”**

#### Art.1

*Avviamento di personale a selezione presso la Regione Autonoma Valle d’Aosta e gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1 della legge regionale 22/2010*

1. Gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2010, n. 22, possono fare richiesta di avviamento di personale a selezione pubblica, ai Centri per l’impiego operanti nell’area territoriale ove verrà effettuata l’assunzione, per le assunzioni a tempo sia determinato sia indeterminato, ai sensi dell’articolo 41 della sopra richiamata legge regionale e dell’articolo 4, comma 1 e dell’articolo 5, comma 1, lettera c) del Regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1.

#### Art.2

*Avviamento di personale a selezione nelle Amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.*

1. Ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, le Pubbliche Amministrazioni, non ricomprese fra quelle di cui all’articolo 1, possono fare richiesta ai Centri per l’impiego, operanti nell’area territoriale ove verrà effettuata l’assunzione, di personale da adibire a qualifiche e profili per i quali è previsto il solo requisito della scuola dell’obbligo.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al punto 1.1, sono individuate dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

#### Art. 3

*Richiesta di avviamento a selezione pubblica. Modalità.*

1. La domanda di avviamento a selezione viene presentata dai datori di lavoro pubblici su apposito modulo, predisposto dal Centro per l’Impiego.

2. Il Centro per l’Impiego competente per territorio, esaminata la domanda, previa ed eventuale richiesta di integrazioni da apportare, ne dispone la pubblicazione, per almeno 7 giorni per gli avviamenti a tempo determinato, per almeno 15 giorni per gli avviamenti a tempo indeterminato, fissando la data della chiamata.

3. Il Centro per l’Impiego competente garantisce la massima pubblicità delle richieste di avviamento anche mediante:

- affissione nelle bacheche dei Centri per l’Impiego;
- pubblicazione sul sito ufficiale della Regione;
- comunicazione alle testate televisive ed ai quotidiani e settimanali locali;
- comunicati stampa.

4. Le pubbliche amministrazioni possono richiedere l’avviamento di soggetti in possesso di una determinata figura professionale; in subordine ed in ultimo, di soggetti in possesso dei soli requisiti di accesso previsti dal contratto collettivo applicato dall’ente richiedente.

#### Art. 4

##### *Soggetti avviabili a selezione.*

1. Possono partecipare alla chiamata pubblica le persone disoccupate, inoccupate o occupate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

2. I soggetti di cui al presente articolo devono:

- avere un'età minima di anni 18;
- essere in possesso dei requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi;
- essere cittadini italiani oppure di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o familiare di un cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, fatte salve le limitazioni previste dall'articolo 38 del d.lgs. 165/2001;
- possedere i requisiti previsti nella richiesta di avviamento a selezione formulata dall'Ente.

#### Art. 5

##### *Obblighi dei soggetti interessati*

1. I soggetti di cui all'articolo 4 interessati a partecipare all'avviamento a selezione devono trasmettere l'adesione esclusivamente in via telematica con le modalità e i tempi previsti nell'avviso della chiamata.

2. I candidati, in caso di adesione a più chiamate nello stesso giorno, indicano e sottoscrivono un ordine di preferenza delle stesse, anche nel caso in cui esse si svolgano in Centri per l'impiego della Regione differenti. Qualora questi risultassero utilmente collocati in più graduatorie, potranno essere avviati per un solo posto tra quelli messi a disposizione, tenendo conto della preferenza espressa. Nel caso in cui non possa essere soddisfatta tale preferenza, l'avvio a selezione verrà disposto, in subordine, relativamente al posto disponibile nell'altra/e graduatoria/e. L'avvio a selezione per la copertura di 1 posto di lavoro relativo ad una delle graduatorie determina automaticamente l'esclusione dalle altre graduatorie, ivi compresa la graduatoria di cui all'articolo 15, in quanto candidato già avviato a selezione.

#### Art.6

##### *Tempi e criteri per la redazione della graduatoria. Pubblicazione. Validità e riutilizzo.*

1. Le persone da avviare a selezione sono individuate sulla base di apposita graduatoria a punteggio, redatta entro 20 (venti) giorni dalla data della chiamata pubblica.

2. La graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a selezione è formata in base ai seguenti criteri:

- a) la graduatoria è ordinata secondo un criterio di preferenza per chi ha punteggio maggiore;
- b) ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione è conferito un punteggio di 100 punti;
- c) al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto un punto per ogni mille Euro, dato ISEE, fino a un massimo di 25 punti. Il dato ISEE oltre le migliaia va arrotondato per difetto, fino a 500 compreso; oltre 500 per eccesso.

Per dato ISEE si intende l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dichiarato al momento dell'adesione. L'ISEE può essere ordinario o corrente nei casi previsti dalla legge, più recente, privo di omissioni e difformità e in corso di validità alla data dell'invio telematico dell'adesione.

E' altresì possibile, in attesa del rilascio dell'Attestazione ISEE, dichiarare i dati della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) in corso di validità alla data dell'invio telematico dell'adesione.

Per le sole chiamate che si svolgono nel mese di gennaio può essere accettata attestazione ISEE priva di omissioni e difformità e valida al 31/12 dell'anno precedente.

d) si sottraggono 25 punti:

- alla persona priva di attestazione ISEE;
- alla persona in possesso di una DSU o un'attestazione ISEE non conforme ai requisiti di cui alla lett. c) le quali, nel termine di 12 giorni dalla data della chiamata non siano rettificata e risultino quali attestazioni ISEE prive di omissioni e difformità;

e) la persona in possesso dello stato di “disoccupato/inoccupato”, compreso lo stato di “disoccupato precario”, in data antecedente alla data di pubblicazione dell’offerta di lavoro, ha diritto ad un incremento massimo di 6 punti:

- da 1 a 6 mesi: 2 punti
- da 6 mesi e 1 giorno a 12 mesi: 4 punti
- oltre 12 mesi: 6 punti;

f) ulteriore incremento di punteggio verrà attribuito alla persona in base all’età, secondo il seguente schema: 2 punti dai 30 ai 39 anni di età compiuti, 4 punti dai 40 ai 49 anni di età compiuti, 6 punti dai 50 anni di età compiuti;

g) a parità di punteggio prevale la persona con maggior numero di figli presenti nell’Attestazione ISEE;

h) in subordine al criterio di cui al punto g) prevale la persona più anziana.

3. Assegnati i punti in base ai criteri di cui al punto 6.2, alla graduatoria si applica il seguente ordine di precedenza:

1. Qualificati disoccupati o inoccupati;
2. Qualificati in sospensione di anzianità;
3. Non qualificati disoccupati o inoccupati
4. Non qualificati in sospensione di anzianità
5. Qualificati occupati;
6. Non qualificati occupati

4. I familiari di lavoratrici o di lavoratori deceduti a causa di incidente sul lavoro, così come identificati all’art. 2, comma 2 lettere a) e b) della l.r. 21/2009, se disoccupati al momento della chiamata, hanno diritto di precedenza in graduatoria, indipendentemente dal punteggio loro attribuito in base ai criteri di cui al presente articolo, se occupati al momento della chiamata hanno diritto ad un punteggio aggiuntivo di 10 punti, fatto salvo l’ordine di precedenza di cui al punto 6.3.

5. La graduatoria redatta dal responsabile dell’istruttoria, nominato ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 19/2007, e approvata dal responsabile del procedimento è pubblicata mediante:

- affissione nelle bacheche del Centro per l’impiego;
- pubblicazione sul sito ufficiale della Regione.

6. Il Centro per l’impiego, entro 20 giorni dalla data della chiamata pubblica, comunica all’Amministrazione richiedente i nominativi dei titolari in base all’ordine di graduatoria ed al numero di posti da ricoprire e, a seguire, in ordine decrescente, per ciascuno di questi, altrettanti nominativi in qualità di riserve.

7. La graduatoria ha validità fino alla comunicazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dell’avvenuta assunzione dei lavoratori avviati.

8. La graduatoria può essere utilizzata - oltre la prima comunicazione degli aventi diritto - per sostituire persone che risultino non idonee alle prove, che rinuncino all’assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto, nei sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria stessa.

9. La medesima graduatoria può essere utilizzata negli stessi termini di cui al punto 6.8 su richiesta della Pubblica Amministrazione interessata e limitatamente alle assunzioni a tempo determinato, qualora si manifesti da parte della Pubblica Amministrazione stessa la necessità di coprire posti della medesima qualifica, categoria, posizione ed impegno orario (tempo pieno o part time). Questa possibilità deve essere contenuta nella richiesta di avviamento a selezione.

#### Art.7

*Obblighi dei soggetti avviati a selezione pubblica.*

*Sanzioni.*

1. Il soggetto avviato a selezione come titolare, non può partecipare a successive chiamate pubbliche su presenza a tempo determinato sino a quando non gli sia stato comunicato l’esito della selezione relativa alla chiamata pubblica precedente.

2. I soggetti, già avviati a selezione, titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato sia pieno che parziale, possono partecipare ad una nuova chiamata pubblica, esclusivamente se trattasi di richiesta mirata a ricoprire un posto a tempo indeterminato.

3. Al soggetto avviato a selezione pubblica come riserva è consentita la partecipazione a chiamate pubbliche successive.

4. I soggetti avviati a selezione, titolari e riserve, che non superano le prove di conoscenza delle lingue (italiana e francese) o di idoneità, vengono riavviati per la stessa categoria e posizione, trascorso un periodo di mesi 3 (tre) decorrenti dalla data della chiamata pubblica, se nella nuova richiesta di avviamento è prevista prova analoga a quella non superata.

5. I soggetti avviati a selezione pubblica come titolari o riserve che, in assenza di giustificato motivo, non si presentano alle prove di selezione o, a seguito del superamento delle stesse, rinuncino all'assunzione, non possono partecipare a successive chiamate pubbliche per la durata di mesi 6, decorrenti dalla data della chiamata e perdono, se ne sono in possesso, lo stato di disoccupazione e potranno reinscrivere al Centro per l'impiego come disoccupati nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Sono sottoposti alle stesse conseguenze i soggetti che, assunti con le modalità di cui al presente articolo, si dimettono entro due mesi senza giustificato motivo.

#### Art.8

##### *Obblighi delle Pubbliche Amministrazioni*

1. Le Pubbliche Amministrazioni di cui agli articoli 1 e 2 convocano i soggetti avviati alle eventuali prove di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana o di idoneità entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Centro per l'Impiego. Decorso il termine di cui sopra, in assenza di convocazione, detti soggetti possono partecipare ad altre chiamate pubbliche.

2. Le prove di idoneità e di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana sono svolte dall'Ente richiedente, secondo la normativa vigente .

3. Le Pubbliche Amministrazioni, entro 10 giorni dalla conclusione delle prove di selezione comunicano ai Centri per l'Impiego l'eventuale rinuncia dei soggetti risultati idonei all'assunzione ed i nominativi di coloro che non hanno superato le prove o non si sono presentati alle stesse.

4. Le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di dare comunicazione ai Centri per l'impiego competenti per territorio dell'avvenuta assunzione e della risoluzione del rapporto di lavoro, attenendosi a quanto previsto dal D.M. del 30 ottobre 2007(Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti).

5. Nel caso in cui la richiesta dell'Ente rimanga inevasa nel giorno prestabilito per la chiamata pubblica, il centro per l'Impiego avvisa l'Ente interessato che può rinunciare o proporre nuovamente la richiesta, eventualmente modificandola.

#### Art. 9

##### *Reclami e ricorsi.*

1. L'interessato può proporre al Centro per l'impiego istanza di riesame, entro dieci giorni, dalla pubblicazione della graduatoria.

2. Sull'istanza di riesame, decide il dirigente della struttura competente con motivato provvedimento, entro dieci giorni dalla sua proposizione.

3. Avverso il provvedimento dirigenziale di cui al punto 9.2 l'interessato può proporre ricorso nei modi di legge.

## SEZIONE II

### **Disposizioni applicative per l'attuazione nei servizi per il lavoro della Regione Autonoma Valle d'Aosta della procedura di avviamento numerico nell'ambito del collocamento mirato."**

#### Art. 10

##### *Avvio numerico nell'ambito del collocamento mirato*

1. Per l'avvio numerico delle persone, con disabilità e non, di cui agli articoli 1 e 18, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) , le quali risultino disoccupate ed aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, i servizi per il lavoro della Regione Autonoma Valle d'Aosta competenti in materia di collocamento mirato non formano graduatorie annuali in base alla tenuta dell'elenco regionale delle persone disabili ai sensi dell'articolo 8 della legge 68/1999 ma, coerentemente con l'articolo 7, comma 1 bis della legge 68/1999, predispongono pubblico avviso mediante chiamata pubblica per la specifica occasione di lavoro.

#### Art. 11

##### *Riferimenti normativi.*

1. I servizi per il lavoro della Regione Autonoma Valle d'Aosta competenti in materia di collocamento mirato effettuano avviamenti numerici ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge 68/1999, sia per i datori di lavoro privati, sia per i datori di lavoro pubblici, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e, per gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2010, n. 22, di cui alla medesima legge regionale.

#### Art. 12

##### *Avviamenti numerici mediante chiamata pubblica. Modalità operative.*

1. Può darsi luogo ad avviamento numerico:

- a seguito di specifica richiesta da parte dei datori di lavoro pubblici o privati;
  - a seguito di verifica dalla quale sia emersa la mancata volontà da parte del datore di lavoro pubblico o privato di procedere alla richiesta di assunzione.
2. i datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere l'avviamento di soggetti in possesso di una determinata figura/profilo professionale, se del caso in possesso di determinati titoli di studio, attestati e qualificazioni, nonché di eventuali ulteriori requisiti specifici.
3. Qualora il datore di lavoro non abbia provveduto a definire una figura/profilo professionale, l'individuazione della medesima sarà effettuata dall'Ufficio competente, tenendo conto del settore produttivo e/o delle attività svolte dall'azienda o dall'Ente.
4. La domanda di avviamento numerico viene presentata dai datori di lavoro pubblici o privati su apposito modulo, predisposto dall'Ufficio competente.
5. L'Ufficio competente, esaminata la domanda, previa ed eventuale richiesta di integrazioni da apportare, ne dispone la pubblicazione, per almeno 7 giorni (15 se trattasi di assunzione a tempo indeterminato), fissando la data della chiamata.
6. L'Ufficio competente garantisce la massima pubblicità delle richieste di avviamento numerico e delle chiamate anche mediante:
- affissione nelle bacheche dei Centri per l'impiego;
  - pubblicazione sul sito ufficiale della Regione;
  - comunicazione alle testate televisive ed ai quotidiani e settimanali locali;
  - comunicati stampa.

Art. 13  
*Soggetti avviabili.*

1. Possono partecipare alla chiamata con avviso pubblico le persone iscritte, secondo le norme vigenti, nell'elenco regionale ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge 68/1999 tenuto dai servizi per il lavoro della Regione Autonoma Valle d'Aosta competenti in materia di collocamento mirato.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 68/1999, non possono essere ammesse le candidature dei disabili psichici, in quanto avviabili, per esplicita previsione legislativa, solo su richiesta nominativa e mediante convenzione.
3. Nel caso di avviamento presso una Pubblica Amministrazione, i soggetti di cui al comma 1 devono:
  - avere un'età minima di anni 18;
  - essere in possesso dei requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi;
  - con riguardo alla cittadinanza, fatte salve le limitazioni previste dall'articolo 38 del d.lgs. 165/2001, essere in una delle seguenti condizioni:
    - cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
    - familiare di un cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
    - cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
  - possedere i requisiti previsti nella richiesta di avviamento a selezione formulata dall'Ente.

Art.14  
*Obblighi dei soggetti interessati.*

1. I soggetti di cui all'articolo 13 interessati a partecipare all'avviamento a selezione devono trasmettere l'adesione esclusivamente in via telematica con le modalità e i tempi previsti nell'avviso della chiamata.
2. Nel caso in cui i candidati intendano aderire a più chiamate previste nello stesso giorno, indicano e sottoscrivono un ordine di preferenza delle stesse.  
Qualora questi risultassero utilmente collocati in più graduatorie, potranno essere avviati per un solo posto tra quelli messi a disposizione, tenendo conto della preferenza espressa. Nel caso in cui non possa essere soddisfatta tale preferenza, l'avvio a selezione verrà disposto, in subordine, relativamente al posto disponibile nell'altra/e graduatoria/e.  
L'avvio a selezione per la copertura di 1 posto di lavoro relativo ad una delle graduatorie determina automaticamente l'esclusione dalle altre graduatorie, ivi compresa la graduatoria di cui all'art. 6, in quanto candidato già avviato a selezione.

Art.15  
*Tempi e criteri per la redazione della graduatoria. Pubblicazione. Validità e riutilizzo.*

1. I collocabili mediante avviamento numerico sono individuati sulla base di un'apposita graduatoria a punteggio, redatta dall'ufficio competente entro 20 (venti) giorni dalla data della chiamata, fatti salvi i tempi necessari per eventuali verifiche in fase istruttoria.
2. La graduatoria delle persone interessate è formata in base ai seguenti criteri:
  - a) la graduatoria è ordinata secondo un criterio di preferenza per chi ha punteggio maggiore;
  - b) ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione è conferito un punteggio di 100 punti;
  - c) al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto un punto per ogni mille Euro, dato ISEE, fino a un massimo di 25 punti. Il dato ISEE oltre le migliaia va arrotondato per difetto, fino a 500 compreso; oltre 500 per eccesso.Per dato ISEE si intende l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dichiarato al momento dell'adesione. L'ISEE può essere ordinario o corrente nei casi previsti dalla legge, più recente, privo di omissioni e difformità e in corso di validità alla data dell'adesione.  
E' altresì possibile, in attesa del rilascio dell'Attestazione ISEE, dichiarare i dati della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) in corso di validità alla data dell'adesione.

Per le sole chiamate che si svolgono nel mese di gennaio può essere accettata attestazione ISEE priva di omissioni e difformità e valida al 31/12 dell'anno precedente.

d) si sottraggono 25 punti:

- alla persona priva di attestazione ISEE;  
 - alla persona in possesso di una DSU o un'attestazione ISEE non conforme ai requisiti di cui alla lett. c) le quali, nel termine di 12 giorni dalla data della chiamata non siano rettificate e risultino quali attestazioni ISEE prive di omissioni e difformità;

e) si aggiunge 1 punto per ogni mese di anzianità di iscrizione al collocamento mirato, fino a un massimo di 60 punti;

f) si aggiunge il punteggio relativo al grado di invalidità, come definito al comma successivo;

g) ulteriore incremento di punteggio viene attribuito alla persona in base all'età, secondo il seguente schema: 2 punti dai 30 ai 39 anni di età compiuti, 4 punti dai 40 ai 49 anni di età compiuti, 6 punti dai 50 anni di età compiuti;

h) a parità di punteggio prevale la persona con maggior grado di invalidità;

i) in subordine al criterio di cui al punto h) prevale la persona con maggior numero di figli presenti nell'Attestazione ISEE;

j) in subordine ai criteri di cui ai punti h) e i) prevale la persona più anziana.

3. Il punteggio relativo al grado di invalidità di cui al punto f) del comma precedente viene calcolato in relazione ai punteggi attribuiti dalla tabella allegata al D.P.R. 246/97. In particolare viene attribuito un punteggio positivo pari al doppio del valore indicato in tali tabelle.

Alle persone disabili partecipanti alla chiamata pubblica sono attribuiti i seguenti punteggi:

| Percentuale invalidante | Punteggio | Invalidi di guerra e servizio categorie | Punteggio |
|-------------------------|-----------|---|-----------|
| 91-100%                 | 56        | 1 <sup>a</sup> cat.                     | 56        |
| 81- 90%                 | 48        | 2 <sup>a</sup> cat.                     | 49        |
| 71- 80%                 | 40        | 3 <sup>a</sup> cat.                     | 42        |
| 61- 70%                 | 32        | 4 <sup>a</sup> cat.                     | 35        |
| 51- 60%                 | 23        | 5 <sup>a</sup> cat.                     | 28        |
| 41- 50%                 | 15        | 6 <sup>a</sup> cat.                     | 21        |
| 33- 40%                 | 7         | 7 <sup>a</sup> cat.                     | 14        |
|                         |           | 8 <sup>a</sup> cat.                     | 7         |

Ai ciechi parziali con residuo visivo OO non superiore a 1/20 viene assegnata una percentuale invalidante pari all'80%. Ai sordomuti ed ai ciechi assoluti viene assegnata una percentuale invalidante pari al 100%. Nelle more di specifiche indicazioni ministeriali, le persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 possono essere inserite in graduatoria solo se in possesso della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 4 della legge 68/1999. Salvo indicazioni diverse contenute in tale documentazione, verrà assegnata convenzionalmente una percentuale invalidante pari al 67%.

4. La graduatoria ha validità per la specifica occasione di lavoro e può essere utilizzata - oltre la prima comunicazione degli aventi diritto - per sostituire persone che risultino non idonee alle prove, che rinuncino

all'assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto, nei sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria stessa.

5. La stessa graduatoria potrà essere altresì utilizzata nello stesso termine, anche per avviamenti d'ufficio su ulteriori "posti scoperti" o vacancies rese disponibili successivamente alla chiamata, limitatamente alle assunzioni a tempo determinato, per i medesimi datori di lavoro, riferiti alla medesima figura/profilo professionale, categoria, posizione ed impegno orario (tempo pieno o part-time).

6. Per le persone appartenenti alle categorie di cui all'articolo 18 della legge 68/1999, in attesa di una disciplina organica, che ne regolamenti il diritto al lavoro, si applicano i criteri indicati al comma 2, ad eccezione delle lettere f) e h).

7. La graduatoria è pubblicata mediante affissione nelle bacheche dei Centri per l'impiego e sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

8. L'Ufficio competente, entro 20 giorni dalla data della chiamata (fatti salvi i tempi necessari alle opportune verifiche relative alle dichiarazioni rese dai candidati), comunica al datore di lavoro pubblico o privato i nominativi dei candidati avviabili in base all'ordine di graduatoria ed al numero di posti da ricoprire.

9. Gli avviamenti presso i datori di lavoro pubblici avvengono in misura doppia rispetto al numero di posti di lavoro da ricoprire. Per ciascun avente titolo viene comunicato il nominativo di altrettanti candidati in qualità di riserve.

#### Art.16

##### *Obblighi dei soggetti avviati. Sanzioni*

1. Il soggetto avviato a selezione come titolare, non può partecipare a successive chiamate pubbliche su presenza sino a quando non gli sia stato comunicato l'esito della selezione relativa alla chiamata precedente oppure trascorso il periodo di 50 giorni nel caso in cui la selezione non sia stata ancora espletata.

2. Al soggetto avviato a selezione pubblica come riserva è consentita la partecipazione a chiamate pubbliche successive.

3. I soggetti avviati a selezione, titolari e riserve, che non superano le prove di conoscenza delle lingue (italiana e francese) o di idoneità, vengono riavviati per la stessa categoria e posizione, trascorso un periodo di mesi 3 (tre) decorrenti dalla data della chiamata pubblica, se nella nuova richiesta di avviamento è prevista prova analoga a quella non superata.

4. I soggetti avviati come titolari o riserve che, in assenza di giustificato motivo, non si presentino alle prove di selezione o, a seguito del superamento delle stesse, rinuncino all'assunzione, non possono partecipare a successive chiamate pubbliche per la durata di mesi 6, decorrenti dalla data della chiamata, perdono lo stato di disoccupazione e potranno reinscrivere al Centro per l'impiego come disoccupati nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Sono sottoposti alle stesse conseguenze i soggetti che, assunti con le modalità di cui al presente articolo, si dimettono entro due mesi senza giustificato motivo.

#### Art.17

##### *Obblighi dei datori di lavoro pubblici e privati.*

1. I datori di lavoro per i quali è stato effettuato l'avviamento numerico convocano i soggetti avviati alle eventuali prove selettive, che devono essere espletate entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione.

2. Per i datori di lavoro pubblici le prove di idoneità e di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana sono svolte dall'Ente richiedente, secondo la normativa vigente. Le prove selettive non comportano valutazione comparativa tra i candidati e sono preordinate ad accertare solamente l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.

3. I datori di lavoro, entro 5 giorni dalla conclusione delle prove di selezione, comunicano all'Ufficio competente l'eventuale rinuncia dei soggetti risultati idonei all'assunzione ed i nominativi di coloro che non hanno superato le prove o non si sono presentati alle stesse.

4. I datori di lavoro hanno l'obbligo di dare comunicazione all'Ufficio competente dell'avvenuta assunzione e della risoluzione del rapporto di lavoro, attenendosi a quanto previsto dal D.M. del 30 ottobre 2007 e s.m.i.

recante “Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”.

5. Nel caso in cui la richiesta del datore di lavoro rimanga inevasa nel giorno prestabilito per la chiamata pubblica, l'Ufficio competente avvisa l'Ente interessato che può rinunciare o proporre nuovamente la richiesta, eventualmente modificandola.

#### Art. 18

##### *Reclami e ricorsi*

1. L'interessato può proporre all'Ufficio competente istanza di riesame, entro dieci giorni, dalla pubblicazione della graduatoria.
2. Sull'istanza di riesame, decide il dirigente della struttura competente con motivato provvedimento, entro dieci giorni dalla sua proposizione.
3. Avverso il provvedimento dirigenziale di cui al punto 2. l'interessato può proporre ricorso nei modi di legge.